

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 10-01-2022

Messaggio n. 96

Allegati n.1

OGGETTO:

Articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Elaborazione delle richieste di esonero e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

L'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l'Istituto ha fornito le prime indicazioni per la

gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con la successiva circolare n. 169 dell'11 novembre 2021 l'Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 *final* dell'8 novembre 2021, ha ampliato l'elencazione dei codici Ateco di cui all'Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l'agevolazione introdotta dall'articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.

Con il presente messaggio si comunica che le istanze telematiche pervenute all'Istituto tra l'11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda *on line*) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Al riguardo, si precisa che l'esito delle istanze e l'importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

2. Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

Con specifico riferimento all'importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l'Istituto, al fine di controllare la spettanza dell'esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

- ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza *on line*, il relativo codice Ateco, riferito all'inquadramento previdenziale di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
- ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021, per l'ammontare degli esoneri richiesti;
- ha verificato la coerenza dell'importo dichiarato in domanda con l'esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

In forza dei suesposti controlli, laddove l'importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l'ammontare dell'agevolazione calcolata dall'Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell'esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 [\[1\]](#) (istanza "accolta").

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l'importo richiesto nell'istanza *on line* sia risultato superiore rispetto all'ammontare dell'esonero calcolato dai sistemi informatici dell'Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall'Istituto (istanza "accolta parziale").

Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l'importo nella misura autorizzata dall'Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell'ammontare dell'esonero.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "**SOST.BIS_ES**", presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni".

A tale fine, il modulo "**SOST.BIS_ES**" in trattazione è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all'interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità "Allega documentazione", gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell'esonero per un ammontare superiore.

Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l'ammontare dell'esonero nei limiti di quanto richiesto nell'istanza.

Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un'unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza *on line* documentazione probante l'avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.

La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell'Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L'esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l'esistenza di domande da riesaminare accedendo al "Portale delle Agevolazioni", modulo "**SOST.BIS_ES**" e usando il filtro di ricerca "da riesaminare".

L'importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Al riguardo, si precisa che l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, infine, che l'esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione "**L553**" avente il significato di "Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73" e, nell'elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai

periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell'esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame.

4. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell'esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021 fino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "25", avente il significato di **"Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"**;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell'esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l'elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 5 "Sostituzione di Periodi Progressi Trasmessi in Precedenza", relativo al mese inteso come <GiornoInizio> e <GiornoFine>, nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, ad eccezione del campo <Importo> dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell'esonero riconosciuto.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l'elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

5. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 si istituisce, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37191 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 a favore dei datori di lavoro privati del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del

settore creativo, culturale e dello spettacolo – art. 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM "VIRTUALE", al codice "L553", avente il significato di "Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell'esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Nell'Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo dell'ammontare dell'esonero spettante in base ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo 1° gennaio 2021- 31 marzo 2021, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 169/2021.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

Lavorofacile